

# **TI\_GERICHTE 15.2000.36 vom 3. März 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-03-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2000.36](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.36)

FR: TI\_GERICHTE 15.2000.36 du 3 mars 2000

IT: TI\_GERICHTE 15.2000.36 del 3 marzo 2000

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Secondo giurisprudenza e dottrina la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto a ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione forzata, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto attuale. Vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea all'esecuzione ( cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122).

### **E. 2**

Nel caso di specie, questa Camera ha appurato presso l'UEF di Locarno che le ricorrenti non risultano creditrici nel fallimento \_\_\_\_\_, bensì unicamente conduttrici dell'immobile di proprietà della fallita. Di conseguenza essendo estranee alla procedura fallimentare in oggetto, la \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ difettano della legittimazione a presentare ricorso ex art. 17 LEF.

### **E. 3**

Si rileva inoltre che, a prescindere dalla legittimazione ricorsuale delle ricorrenti, il gravame deve essere dichiarato irricevibile anche per il fatto che lo stesso solleva questioni di merito concernenti il diritto della locazione e quindi sottratte al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza.

### **E. 4**

Intimazione a: - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Comunicazione all'UEF di Locarno Per la  
seconda Camera civile del Tribunale d'appello II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.